

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (70)1463

Vol. 1970/0216

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(70) 1463 def.

Bruxelles, 23 dicembre 1970

PROPOSTA DI DECISIONE (CEE) DEL CONSIGLIO

che autorisa il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di alcuni trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione e accordi analoghi conclusi da Stati membri con paesi terzi

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

PROPOSTA DI DECISIONE (CEE) DEL CONSIGLIO

che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento
in vigore di alcuni trattati d'amicizia, di commercio
e di navigazione e accordi analoghi conclusi da Stati
membri con paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

Vista la decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari (1), in particolare l'articolo 3,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di rinnovare tacitamente o di mantenere in vigore le disposizioni aventi ad oggetto materie rientranti nella sfera di applicazione della politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 del Trattato e contenute nei trattati di amicizia, di commercio o di navigazione ed accordi analoghi di cui all'allegato, al fine di evitare una discontinuità nelle relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi;

Considerando che si tratta di autorizzare la proroga oltre la fine del periodo transitorio di dette disposizioni, fatti salvi gli altri obblighi che scaturiscono dal diritto comunitario per gli Stati membri interessati

./..

(1) G.U. n. L 326 del 29.12.1969, pag. 39

e restando inteso che tale autorizzazione non riguarda le altre disposizioni di tali accordi;

Considerando che gli Stati membri hanno dichiarato che il rinnovo tacito o il mantenimento in vigore di tali atti non ostacolerà l'apertura di negoziati commerciali comunitari con i paesi terzi in questione e che essi sono disposti a trasferire negli accordi comunitari eventualmente da negoziare le materie commerciali incluse negli accordi bilaterali in vigore;

Considerando che dalla consultazione, prevista dall'articolo 2 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969, è risultato, come lo confermano le dichiarazioni sovraccitate degli Stati membri, che le disposizioni degli accordi bilaterali in parola non costituiscono, durante il periodo previsto di proroga, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

Considerando tuttavia che ove il rinnovo tacito o il mantenimento in vigore delle disposizioni di questi accordi relative a materie rientranti nella sfera di applicazione dell'articolo 113 del Trattato dovesse, durante il periodo di proroga previsto, costituire un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune, gli Stati membri hanno dichiarato di essere disposti ad adattare e, ove occorre, a denunziare detti accordi;

Considerando che gli accordi in questione comprendono clausole di denuncia con un preavviso fra i tre e dodici mesi;

Considerando che, in tali condizioni, non esiste ostacolo al tacito rinnovo o al mantenimento in vigore fino al 31 dicembre 1972 di dette disposizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni aventi ad oggetto materie rientranti nella sfera di applicazione della politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 del Trattato e contenute nei trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi elencati in allegato, possono essere tacitamente rinnovate o mantenute in vigore fino al 31 dicembre 1972.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio,
Il Presidente

TRATTATI DA RICONDURRE

Stati membri	Paesi terzi	Denominazione dell'atto	Data di conclusione
Germania	Argentina	Trattato di commercio	19. 9.1857
Germania	Grecia	Trattato provvisorio di commercio	12. 2.1951
Germania	Turchia	Trattato di commercio	27. 5.1930
Francia	Spagna	Convenzione di commercio e protocollo	21.12.1935
Francia	Stati Uniti	Convenzione di navigazione e di commercio modificata con accordo	24. 2.1822 17. 7.1919
Francia	Iran	Convenzione di stabilimento e di navi- gazione	24. 6.1964
Francia	Islanda	Trattato di commercio Convenzione addizionale di commercio e di navigazione Articoli addizionali alla convenzione Scambio di lettere modificante i tre atti precedenti	23. 8.1742 9. 2.1842 9. 2.1910 28. 2.1930
Francia	Liberia	Trattato di commercio e di navigazione	17. 4.1852
Francia	Libia	Convenzione di cooperazione economica	10. 8.1955
Francia	Norvegia	Trattato di commercio modificato con convenzione e scambio di lettere Trattato di navigazione modificato con convenzione	30.12.1881 13. 1.1892 4. 3.1933 30.12.1881 13. 1.1892
Francia	Portogallo	Accordo di commercio e di navigazione e protocollo di firma	13. 3.1934
Francia	Regno Unito	Convenzione di navigazione Convenzione relativa alle relazioni commerciali e marittime	26. 1.1826 28. 2.1882
Francia	Uruguay	Convenzione di commercio e di naviga- zione Protocollo addizionale	4. 6.1892 30.12.1953
Francia	Venezuela	Accordo di commercio e di navigazione	26. 7.1950

Stati membri	Paesi terzi	Denominazione dell'atto	Data di conclusione
Italia	Portogallo	Trattato di commercio e di navigazione e protocolli definitivi	4. 8.1934
Belgio	Svezia	Trattato di commercio e di navigazione	11. 6.1895
Paesi Bassi	Bolivia	Trattato di commercio	30. 5.1929
Paesi Bassi	Cina	Trattato d'amicizia e di commercio	6.10.1863
Paesi Bassi	Danimarca	Trattato d'amicizia e di commercio	15. 6.1701
Paesi Bassi	Svezia	Trattato di commercio e di navigazione	25. 9.1847
Paesi Bassi	Yemen	Trattato d'amicizia	12. 3.1933
U.E.B.L.	Africa del Sud	Accordo commerciale provvisorio	13. 7.1937
U.E.B.L.	Argentina	Accordo provvisorio	16. 1.1934
U.E.B.L.	Brasile	Accordo commerciale provvisorio	14. 5.1932
U.E.B.L.	Cile	Accordo commerciale provvisorio	27. 8.1936
U.E.B.L.	Cina	Trattato preliminare d'amicizia e di commercio	22.11.1928
U.E.B.L.	Haiti	Accordo commerciale provvisorio	9. 7.1936
U.E.B.L.	Uruguay	Accordo commerciale provvisorio	22. 2.1937